

COLLANA
CONVERSAZIONI

03

LA LEGISLAZIONE SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ITALIA

Fondazione
Barberini

MEMORIA E
IMMAGINAZIONE



COMUNITÀ ENERGETICHE: A CHE PUNTO SIAMO

COMPENDIO NORMATIVO

In questo compendio Legacoop, che riunisce oltre **10mila** imprese e che negli ultimi anni ha sostenuto la nascita di **62** di comunità energetiche rinnovabili (**CER**) cooperative, intende delineare un quadro sintetico aggiornato della disciplina italiana sulle **CER** e sull'**autoconsumo**, e indagare su quanto e come il legislatore e il regolatore abbiano tenuto conto del **modello cooperativo** nel favorire lo sviluppo di questo tipo di configurazione energetica nel nostro Paese.

1. Modello cooperativo e CER

I principi cardine della partecipazione **aperta e volontaria**, del controllo **democratico** da parte dei membri, dei **benefici ambientali, economici e sociali** come scopo prevalente, che sono alla base del funzionamento delle CER, coincidono perfettamente con i valori della **cooperazione**. Nel definire il perimetro delle comunità energetiche, il legislatore europeo prima e quello italiano poi hanno infatti stabilito che le CER sono **soggetti giuridici** che operano in modo **non speculativo**, generando ricadute

pgenerando ricadute positive per i territori, piuttosto che utili da distribuire. Come le cooperative, hanno l'obiettivo primario di creare valore condiviso e duraturo per i soci e per le comunità.

In Italia, la disciplina di recepimento delle regole europee sulle CER (in particolare gli articoli dedicati all'autoconsumo e alle CER del decreto legislativo 199/2021, di attuazione della seconda direttiva UE sulle energie rinnovabili-RED II, la 2018/2001) non impone una forma giuridica specifica per la costituzione di una comunità energetica: la **cooperativa** è una delle numerose forme possibili. Tuttavia, per la semplicità nel combinare **mutualità prevalente, governance democratica e strumenti di finanza mutualistica**, quella cooperativa è spesso la **soluzione organizzativa più naturale**. Anche i provvedimenti attuativi - in particolare le Regole Operative del Gestore dei servizi energetici (**GSE**), aggiornate l'ultima volta a luglio 2025 - trattano la cooperativa come forma **pienamente idonea** a svolgere il ruolo di **soggetto giuridico della comunità**, ovvero il referente che assume su di sé

gli adempimenti verso il GSE e i distributori, governa la ripartizione dei benefici tra i soci e assicura trasparenza sui costi e sugli investimenti.

Il 5 agosto 2025 il Gestore ha chiarito definitivamente, pubblicando una "FAQ" sul proprio sito, che "non essendo possibile definire un elenco tassativo di forme giuridiche maggiormente in linea con le attività e le finalità delle CER", le regole operative contengono "un **elenco meramente indicativo**, che può ricomprendere altre forme altrettanto in linea con le finalità della CER, quali ad esempio le **società cooperative**, le **cooperative imprese sociali** tra gli enti del Terzo settore e le fondazioni di partecipazione non costituite in forma di enti del Terzo settore". Un chiarimento importante e molto atteso dalla cooperazione.

Sul piano fiscale si attendono ancora alcuni chiarimenti. La situazione è ferma a luglio del 2024 con la Risoluzione 37/E del 2024 dell'Agenzia delle entrate secondo cui il **riparto** delle somme erogate dal GSE (tariffa premio e contributi collegati alla condivisione) verso i membri delle CER, "se effettuato secondo criteri **oggettivi e statutariamente previsti**, allineati alla logica del **beneficio** e non del **dividendo**", non configura una distribuzione di utili in senso proprio, risultando dunque compatibile con la

natura **non lucrativa** delle CER e, per i soggetti del Terzo settore, con i vincoli che li caratterizzano.

Dal primo aprile del 2025 le CER sono riconducibili al codice **ATECO 35 12 00** (Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

2. Dove siamo oggi: lo stato dell'arte e come ci siamo arrivati

Il quadro normativo italiano sulle comunità energetiche ha raggiunto un buon livello di maturità. Riassumendo la situazione attuale, a oggi:

- **le CER possono condividere l'energia all'interno della cabina primaria**; è in questo perimetro che, ora per ora, il GSE calcola la **quota di energia condivisa** e liquida di conseguenza i relativi incentivi, in base a quanto disposto dal decreto del ministero dell'Ambiente del 7 dicembre 2023 (decreto CACER, configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile). Sugli impianti da **fonti rinnovabili** (o sui potenziamenti), entrati in esercizio dal **16 dicembre 2021**, è riconosciuta una **tariffa incentivante** sull'energia **condivisa** di durata **ventennale**. Gli impianti **fino a 1 MW** per singola unità produttiva possono accedere a questa tariffa premio, mentre per

potenze superiori resta la valorizzazione economica connessa all'autoconsumo (senza tariffa premio), fermo il divieto di **"artato frazionamento"** per rientrare artificiosamente sotto soglia;

- **accanto alla tariffa incentivante si collocano i contributi PNRR:** gli impianti localizzati in **Comuni fino a 50mila abitanti** possono accedere a un **contributo in conto capitale** che ha scadenze definite - **presentazione delle domande entro il 30 novembre 2025 e conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.**

Normativa europea

La disciplina delle comunità energetiche trae origine dal pacchetto di direttive europee **"Clean Energy for All Europeans"** del 2018, che ha introdotto due fattispecie chiave: le **Comunità di energia rinnovabile** (Renewable Energy Communities - REC, in italiano CER) e le **Comunità energetiche dei cittadini** (Citizen Energy Communities - CEC). La **Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II)** ha stabilito che gli Stati membri devono garantire ai cittadini il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile in forma collettiva. La **Direttiva (UE) 2019/944** ha invece delineato il quadro regolatorio per le comunità energetiche dei cittadini, ampliando la prospettiva anche a fonti non rinnovabili e a servizi di rete.

Il decreto Milleproroghe 2020

Le comunità energetiche sono state introdotte nella normativa italiana con il **decreto legge Milleproroghe 2020 (dl 162/2019)**: un emendamento approvato alla Camera, in fase di conversione in legge del provvedimento, ha inserito nel testo l'articolo 42-bis che consente di **"attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di realizzare comunità energetiche"**. La disposizione ha anticipato quanto previsto dalla direttiva europea RED II (2018/2001) **"nelle more"** - ovvero in attesa - del recepimento della direttiva stessa, ricalcandone in larga parte i contenuti.

I consumatori di energia elettrica, stabiliva il testo, possono **associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile**, così come i clienti finali. L'obiettivo primario dell'associazione è individuato nella capacità di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli azionisti, ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili, stabiliva la norma, è aperta a **tutti i consumatori, compresi quelli che appartengono a famiglie a basso reddito o vulnerabili.**

Per promuovere le configurazioni di autoconsumo, il Milleproroghe aveva stabilito che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in queste configurazioni **accedessero a meccanismi di incentivazione tariffaria.**

Già a settembre del 2021 un decreto del ministro dello Sviluppo economico aveva individuato una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, sulla base di una serie di criteri: chiariva che l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili che fanno parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche rinnovabili e che risultasse condivisa avesse diritto, per un periodo di 20 anni, a una tariffa incentivante in forma di premio pari a 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione facesse parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; 110 €/MWh nel caso in cui appartenesse a una comunità energetica rinnovabile.

Il 4 agosto 2021 l'**ARERA** (Autorità di regolazione energia reti e ambiente) aveva emanato la delibera di "attuazione delle norme che disciplinano le modalità e la regolazione economica relative all'**energia elettrica oggetto di condivisione** in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile".

Il decreto legislativo 199

Il decreto legislativo 199/2021, come già accennato, ha recepito ufficialmente la direttiva RED II: gli articoli **da 30 a 33** del testo disciplinano le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili. L'articolo 30 dispone che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile

produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo in **due modi: realizzando** un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, o **vendendo** l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e offrendo servizi energetici anche per il tramite di un aggregatore.

Il decreto legislativo è stato **modificato ad aprile 2022 dal cosiddetto decreto Energia (17/2022)**, che è **interventuto sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore** di energia rinnovabile. In particolare, è stato inserito il criterio di produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo **da realizzare con impianti FER** (ovvero da fonti energetiche rinnovabili) ubicati **presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera**, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. Inoltre, si è consentito all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili di **accedere agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia** (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

L'articolo 31 del dlgs 199/2021 ha stabilito che i clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno il **diritto di organizzarsi in comunità energetiche**

rinnovabili, purché: l'obiettivo principale della comunità sia quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; la comunità sia un **soggetto di diritto a se stante** e l'esercizio dei poteri di controllo faccia capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali. Secondo l'**articolo 32** i clienti finali che optano per la comunità energetica mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; possono **recedere in ogni momento** dalla configurazione di autoconsumo. **La norma prevede che l'ARERA adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni previste.** L'articolo 33 contiene norme sul monitoraggio e l'analisi di sistema delle comunità energetiche da parte del GSE e dell'RSE (ente di Ricerca sul sistema energetico, del gruppo GSE).

Prime regole tecniche sugli incentivi e consultazione

Sempre ad aprile 2022, il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le prime Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, che recepiscono le specifiche riportate nel dlgs n. 199/2021 sulla possibilità di partecipare alle comunità di energia

rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali. Le Regole delineavano anche i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle comunità di energia rinnovabile ed elencavano i soggetti che, seppure non membri delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse.

Nel novembre del 2022, il ministero della **Transizione ecologica** ha avviato una consultazione pubblica, a cui ha partecipato anche l'**Alleanza delle cooperative italiane, propedeutica all'emanazione del decreto ministeriale attuativo della disciplina per la regolamentazione degli incentivi** per la condivisione dell'energia, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021. La consultazione si è chiusa il **12 dicembre 2022** e sono pervenute osservazioni da 257 portatori di interesse, quali Regioni, Province autonome, Comuni, associazioni di imprese, comunità energetiche già operative, aziende energetiche e associazioni ambientaliste, oltre che da singole imprese e cittadini. Il 23 dicembre dello stesso anno è infine arrivato il **via libera dalla Commissione europea** all'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alle comunità energetiche (**2,2 miliardi di euro**) nella modalità a fondo perduto (anziché in forma di prestito).

Il TIAD

Il 27 dicembre 2022 l'Arera ha approvato il testo unico **che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso (Testo integrato autoconsumo diffuso, TIAD)**, con indicazioni e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020 per **edifici, condomini e comunità energetiche rinnovabili (CER)**, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21, che che rendevano operative rispettivamente la direttiva RED II e la 2019/944 con norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Sono stati assoggettati alla disciplina del TIAD **tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso**: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, e comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Il TIAD è entrato in vigore dal 1° marzo 2023: da quel momento è stata data la possibilità alle comunità energetiche di **estendersi all'interno di un'area più vasta** (zona di mercato per l'energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell'energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza **superiore a 200 kW**. Di seguito le principali novità introdotte con il TIAD.

1. Sono state previste **definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici**:

a zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e l'area sottesa alla stessa cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.

2. Sono stati delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna **cabina primaria** a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico.
3. Sono state **semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni**.
4. È stato garantito a tutti i clienti finali e ai produttori il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo.

I decreti ministeriali e le istruzioni operative del GSE

Dopo circa un anno di attesa dall'annuncio della prima bozza fatto a gennaio 2023 dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, e dalla trasmissione del provvedimento alla Commissione UE per la procedura di verifica della conformità con le regole del mercato interno - l'esecutivo europeo ha poi dato il via libera al testo a novembre 2023 -, è stato **emanato a gennaio 2024 il decreto del MASE (decreto CACER)** che ha disciplinato, attuando l'articolo 8

del decreto legislativo 199/2021, le **modalità di incentivazione** per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile.

Il testo ha sostanzialmente introdotto **due misure** per promuovere lo sviluppo delle CER: un **contributo a fondo perduto fino al 40%** dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5mila abitanti (la soglia è stata poi elevata a **50mila** con decreto del MASE del 16 maggio 2025), e una **tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa** per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili. L'obiettivo dichiarato al momento dell'approvazione del provvedimento era quello di favorire lo sviluppo di **5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile sul territorio nazionale**.

Il decreto CACER in sintesi

Tariffa incentivante

- **Durata:** 20 anni, sulla **quota di energia condivisa**;
- **Ammissibilità impianti:** **nuovi o potenziati, entrati in esercizio a partire dal 16/12/2021**, con potenza maggiore o uguale a **1 MW** per ottenere la tariffa premio;
- **Valore della tariffa:** differenziato per **zona di mercato e classe di potenza**, da aggiornare

periodicamente con provvedimento del MASE e cumulabile con il contributo TIAD;

- **Contingente e orizzonte:** meccanismo attivo fino al raggiungimento di un **contingente nazionale (5 GW)** e comunque **non oltre il 31/12/2027**, salvo diverse determinazioni.

Contributo PNRR (Misura M2C2 – Investimento 1.2)

- **Beneficiari e localizzazione:** configurazioni in **Comuni fino a 50.000 abitanti** (aggiornamento 2025), per impianti con potenza **maggiore o uguale a 1 MW**;
- **Finestra temporale:** domande fino al **30 novembre 2025**; **fine lavori entro il 30 giugno 2026**;
- **Cumulo:** compatibile con la **tariffa premio** nel rispetto dei limiti e del **divieto di doppio finanziamento**.

Documentazione per l'accesso

- **Statuto/atto costitutivo:** con clausole su scopo, governance, ingresso/uscita, ripartizione dei benefici
- **Elenco dei punti di connessione:** (prelievo/immissione) sottesi alla cabina primaria
- **Mandati** dei clienti finali e/o dei produttori per la gestione GSE
- **Titoli abilitativi e preventivi di connessione**
- Documentazione per l'attestazione del rispetto del principio del **non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)** per i progetti

che accedono al contributo PNRR, e documentazione ambientale.

Requisiti fisico-tecnici e limiti da ricordare

- **Cabina primaria:** tutti i punti della configurazione devono ricadere nella **medesima area di cabina primaria** indicata al GSE
- **Potenza e frazionamento:** ≤ 1 MW per impianto per accedere alla **tariffa premio**; oltre 1 MW, rimane il **contributo disposto dal TIAD**; sono previste regole anti “**artato frazionamento**”
- **Date chiave:** per la tariffa premio gli impianti devono essere entrati in esercizio **dal 16/12/2021**
- **Compatibilità:** non è possibile cumulare l’adesione alla configurazione con “**scambio sul posto**” attivo sullo stesso punto; per la vendita dell’energia non condivisa è tipico l’utilizzo del “**ritiro dedicato**”.

Il decreto aveva previsto l'approvazione da parte del ministero - entro 30 giorni dall'entrata in vigore, su proposta del Gestore dei servizi energetici (GSE) - delle **regole operative su modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi**. Queste sono state effettivamente adottate dal GSE a **fine febbraio 2024**, e hanno chiarito le procedure per la costituzione delle CER, le modalità di richiesta degli incentivi e quelle di gestione dei flussi energetici condivisi. Hanno inoltre consentito l'istituzione di una piattaforma telematica

per la gestione delle configurazioni di autoconsumo, facilitando il dialogo tra produttori, distributori e membri delle comunità.

Le regole del GSE hanno subito poi due aggiornamenti: ad **aprile 2024** sono stati disciplinati i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione, i criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico, le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa. Nel **luglio 2025** il documento è stato aggiornato in base all'ampliamento della platea dei beneficiari delle tariffe incentivanti deciso dal MASE con il decreto di maggio 2025.

A **fine aprile 2024**, è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Ambiente n° 106 (cosiddetto **decreto corrispettivi**), con il quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE richiede ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR per la promozione delle CER. I corrispettivi variano sulla base della potenza del singolo impianto che fa parte della configurazione di autoconsumo. A **luglio 2024** è stata pubblicata la legge di conversione del cosiddetto **decreto legge Agricoltura** (dl 63/2024). Con un emendamento approvato durante l'iter parlamentare, è stata introdotta all'articolo 5, che disciplina la **limitazione dell'uso del suolo agricolo** ai fini dell'installazione di

impianti rinnovabili, un'esenzione per quelli che prevedano moduli fotovoltaici collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **comunità energetica rinnovabile**.

A **febbraio del 2025**, con l'intento di favorire una estesa adesione alle misure incentivanti, il MASE, con decreto ministeriale, ha prorogato al **30 novembre 2025** il termine per la presentazione delle richieste del contributo PNRR per la costituzione delle CER (la scadenza era stata inizialmente fissata al **31 marzo** dal decreto CACER di inizio 2024). Con lo stesso obiettivo, a **maggio**, il ministro Fratin ha firmato il decreto, pubblicato poi a **fine giugno**, che, intervenendo con modifiche sul primo decreto CACER, ha esteso i contributi in conto capitale per lo sviluppo delle comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo anche ai comuni con **popolazione inferiore ai 50mila abitanti**, non più soltanto a quelli sotto ai 5mila. Il decreto:

- stabilisce che per ottenere i contributi occorre completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il **30 giugno 2026** e che questo entri in esercizio entro ventiquattro mesi dal completamento e comunque non oltre il **31 dicembre 2027**;
- tra i motivi di **revoca degli incentivi**, aggiunge la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli stessi;

- estende la possibilità di richiedere un **anticipo fino al 30% del contributo**, anziché fino al 10, come previsto attualmente;
- chiarisce che le **quote a saldo** sono in ogni caso erogate al completamento dei lavori sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati;
- relativamente alle **spese ammissibili ai benefici**, include quelle propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori;
- esclude anche per le persone fisiche il fattore di riduzione degli incentivi in caso di cumulo con altri contributi.

Le regole operative del GSE sulle CER sono state aggiornate a luglio 2025 in base alle disposizioni del nuovo decreto MASE.

Più di recente, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (in edicola sabato **27 settembre 2025**) il decreto del **ministero dell'Ambiente "Conto Termico 3.0"** che stanZIA **900 milioni di euro all'anno** per l'aggiornamento del meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici, con la possibilità per soggetti pubblici e privati di accedere agli incentivi anche attraverso **comunità**

energetiche rinnovabili o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Nel caso in cui il soggetto ammesso al Conto Termico 3.0 intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o da un suo delegato). Ai fini dell'accesso agli incentivi, le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, i seguenti elementi:

a) l'oggetto sociale prevalente della comunità deve essere quello di **fornire benefici ambientali**, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

b) i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di finanza pubblica);

c) possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

d) la comunità deve essere autonoma e a partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese partecipanti siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

e) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità deve prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

f) per i membri e i soci deve essere possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

g) devono essere promossi la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità di cui alla lettera a).

Ultimi sviluppi

Nella revisione del PNRR approvata dal Parlamento italiano il **1° ottobre 2025** e poi trasmessa alla Commissione UE, il governo ha stabilito di **rimodulare i fondi destinati alla promozione delle comunità energetiche**. Il **21 novembre 2025** il MASE ha ufficializzato la **rimodulazione dei fondi PNRR** destinati al contributo per le CER: la dotazione finanziaria, a esito della riprogrammazione, risulta pari a **795,5 milioni di euro**.

Si segnala poi che è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 24 gennaio 2026 il decreto legislativo sull'attuazione della direttiva UE 2024/1711 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del **mercato dell'energia elettrica dell'Unione**.

Amplia la definizione di cliente attivo e introduce nuove figure e contratti per **favorire l'autoconsumo** e la condivisione dell'energia rinnovabile; definisce operativamente il **concetto di energia condivisa**, introducendo la figura dell'**organizzatore della condivisione** e garantendo lo scorporo in bolletta e meccanismi di tutela e risoluzione delle controversie; stabilisce che i distributori devono assicurare **parità di accesso alle CER** e introduce obblighi di informativa sullo stato delle connessioni.

Con la pubblicazione - sulla Gazzetta

ufficiale del 20 gennaio 2026 - del decreto legislativo 5/2026, entrato in vigore il 4 febbraio, l'Italia ha recepito la Direttiva RED III (2023/2413), che mira a semplificare le autorizzazioni per le fonti rinnovabili e **accelerare lo sviluppo delle comunità energetiche** e delle infrastrutture di rete. Tra le misure principali contenute nello schema di decreto quella secondo cui l'Arera, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del testo, "adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'**energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile**, assicurando l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione."

Interessante infine aggiungere che, con il decreto legge in materia di energia e misure sugli incentivi cosiddetti "Transizione 5.0" (dl 175/2025, in vigore in via definitiva dal 20 gennaio 2026), il governo, confermando l'orientamento già introdotto con il decreto Agricoltura del 2024, ha specificato che gli

che gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole ("agrivoltaici") sono ammessi solo in determinate zone del Paese, indicate dal decreto, eccetto che per i progetti che prevedano impianti fotovoltaici finalizzati alla costituzione di una **comunità energetica rinnovabile**. Si tratta di un'ulteriore misura volta a favorire la diffusione di questo tipo di configurazioni e a tutelarne la promozione.

conta 62 CER cooperative associate - ma **farle crescere**.

3. Conclusioni

L'assetto normativo italiano sulle CER riconosce nelle **cooperative** uno dei pilastri di questo modello di transizione energetica: soggetti capaci di **governare democraticamente** processi tecnici complessi e di **reinvestire** i benefici nel territorio. Per il movimento cooperativo di **Legacoop**, le CER sono un **capitolo strategico** della transizione ecologica e della modernizzazione dei servizi. Il quadro giuridico, anche se sempre in movimento a causa delle contingenze e dell'evoluzione della normativa europea, ha raggiunto una certa maturità: gli strumenti esistono, la forma cooperativa è pienamente riconosciuta e valorizzata. **Legacoop** sta lavorando ormai da anni alla costruzione di comunità energetiche che durino nel tempo e che diventino infrastrutture sociali della nuova economia dell'energia. Ad oggi, e guardando ai prossimi anni, il tema non sarà più "fare le CER" - Legacoop

COLLANA CONVERSAZIONI

È la collana di Open Innovation della Fondazione Barberini. Si tratta di pubblicazioni paperless pensate solo in formato digitale e da disseminare agilmente con l'obiettivo di far proliferare la conversazione attorno ad alcuni temi e traiettorie della contemporaneità. Un format portatile e facilmente fruibile anche da smartphone, con rimandi a risorse on line che dilatano la portata dei contenuti. Una collana sostenibile, senza carta; bella e irrequieta come fosse un nuovo inventario della cooperazione di domani.

**Fondazione
Barberini**

MEMORIA E
IMMAGINAZIONE

La Fondazione è un luogo di produzione di ricerca storica, economica e sociale sull'importanza della forma d'impresa cooperativa nello sviluppo e evoluzione delle società contemporanee. A tale scopo la Fondazione favorisce i rapporti con le espressioni più avanzate del mondo scientifico nazionale e internazionale.

I contenuti di questo compendio sono stati curati da Giorgio Nanni e Jacopo Panico di ES comunicazione e sono frutto di una collaborazione tra:

14C **LEGACOOP**

INNOVACOOP
Sviluppo cooperativo

bancaetica

COOPFOND
FONDO MUTUALISTICO **LEGACOOP**

ES Relazioni
Istituzionali
& Comunicazione

Febbraio 2026

Conversazioni. Collana di Fondazione Barberini
www.fondazionebarberini.it
info@fondazionebarberini.it
via Mentana 2, 40126 Bologna tel. 051 231313

Presidenza – Simone Gamberini

Direzione – Roberto Lippi

Archivio Biblioteca e patrimonio – Lorena Cerasi

Open Innovation manager – Bibi Bellini

Immagine di copertina - Realizzata con Midjourney, licenza Creative Commons Noncommercial 4.0